

Allegato “A” al repertorio n.1549/939 ____

STATUTO

Art. 1. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA costituita per volontà del Sig. Paolo Cuniberti, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile e del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 (il “**Codice del Terzo Settore**” o la “**Normativa ETS**”), una Fondazione senza scopo di lucro denominata:

"FONDAZIONE HABACUS"

e, una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, **"FONDAZIONE HABACUS ETS"**.

La Fondazione ha la sede legale in Milano (MI), alla via Filippo Sassetti, n. 32.

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà con deliberazione di istituire, trasferire e chiudere sedi operative, uffici e rappresentanze in altre località d'Italia e all'estero, e può inoltre nominare delegati e delegazioni, al fine di garantire il conseguimento delle finalità della Fondazione.

Art. 2. FINALITA' ED ATTIVITA'

La Fondazione ha per oggetto in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui alle lettere (d), (i) e (l) dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore: “educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;”; “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”; “formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa”.

La Fondazione persegue, in particolare, finalità di solidarietà sociale nei settori della promozione e diffusione dell'educazione, istruzione e formazione professionale.

Tali scopi sono perseguiti mediante il compimento di molteplici attività senza scopo di lucro, che potranno includere:

- (i) attività di creazione ed erogazione – diretta ovvero per il tramite di altri enti - di borse di studio volte a sostenere il percorso di studio e l'ingresso nel mondo del lavoro di studenti italiani meritevoli, con particolare attenzione a soggetti fragili, che godono di minori tutele o vivono in condizioni di vulnerabilità;
- (ii) attività volta all'individuazione di fonti di finanziamento e risorse da impiegarsi per lo sviluppo personale e professionale degli studenti da realizzarsi a mezzo di borse, stage, attività di orientamento e accesso al credito;
- (iii) attività di promozione e organizzazione di eventi, convegni e incontri, volti ad informare e supportare gli studenti con riguardo alla possibilità di

usufruire di strumenti, quali, prestiti, borse, alloggi, programmi di formazione, scambi con università estere, programmi volti allo sviluppo di soft skills che possono assumere rilievo nel mondo del lavoro.

(iv) attività di organizzazione, sostegno e sponsorizzazione di campagne di comunicazione, corsi di formazione, workshop, eventi di orientamento, convegni, raduni e tavole rotonde - tenuti da relatori esperti e professionisti di primario standing nazionale e internazionale ovvero da esponenti aziendali di rilievo - volti a sensibilizzare il pubblico sui temi della finanza e del credito nella sua declinazione di impegno sociale e civile, promuovere la diffusione di un'educazione finanziaria e della conoscenza degli strumenti di accesso al credito al fine di sostenere la crescita del capitale umano e rendendo la finanza stessa più vicina alle persone.

(v) attività di promozione e sostegno di corsi di studio, corsi professionalizzanti, istituti di formazione scolastica e professionalizzante, stage, percorsi formativi e professionali in aziende; attività di promozione e organizzazione di eventi e corsi di orientamento universitario;

(vi) attività di creazione di una rete volta a facilitare la connessione tra studenti, professionisti e aziende e lo scambio diretto tra il mondo dell'istruzione e della formazione, anche professionale, e il mondo del lavoro, nonché a diffondere lo strumento di accesso al credito all'interno delle aziende

(vii) attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, volta a finanziare le attività di interesse della Fondazione e che siano coerenti con la mission della stessa;

(viii) attività di sostegno a progetti promossi sul (e dal) territorio, in coerenza con la mission e i valori della Fondazione e in collaborazione sinergica con le fondazioni di origine bancaria di cui all'art.2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153 ovvero altri enti che abbiano scopi analoghi a quelli della Fondazione;

(ix) attività di collaborazione con Istituzioni culturali, Enti pubblici e privati nonché con soggetti rappresentativi delle attività produttive ed economiche, che abbiano finalità ed obiettivi analoghi a quelli della Fondazione, fornendo il proprio contributo di studio, documentazione e know-how;

(x) attività di ricerca e studio volte ad approfondire tematiche legate a microcredito, finanza etica, filantropia e nuovi prodotti finanziari legati al mondo dell'istruzione e della formazione professionale, in relazione al contesto nazionale e internazionale;

(xi) attività di produzione di materiale didattico, pubblicazioni editoriali, materiali informativi, audio, video, anche in ambito telematico e informatico, altresì conservando, ordinando e valorizzando detti supporti in biblioteche e archivi, consentendone consultazione e riproduzione;

(xii) attività di promozione e realizzazione di analisi, studi e ricerche nei settori di interesse della Fondazione; e

(xiii) compimento di ogni operazione immobiliare, mobiliare o finanziaria ritenuta utile per il perseguimento degli scopi istituzionali, con l'osservanza

delle prescrizioni di legge.

Al fine di realizzare i propri scopi statutari, la Fondazione può agire anche in collaborazione, associazione o partecipazione con omologhi organismi, altre fondazioni ovvero altri soggetti nazionali e internazionali che perseguono finalità coerenti con quelle della Fondazione.

All'inizio di ogni anno sociale la Fondazione stabilirà il programma delle attività e il calendario relativo al loro svolgimento.

Art. 3. ATTIVITA' DIVERSE

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale menzionate al precedente Art. 2 a condizione che le stesse siano ad esse secondarie e strumentali in conformità con quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e, più in generale, richiesto dalla Normativa ETS.

Art. 4 PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è composto:

- dal fondo di dotazione originariamente costituito, risultante dall'atto costitutivo;
- dai contributi provenienti dal Fondatore, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dai beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- da contributi, liberalità, elargizioni provenienti da qualsiasi altro soggetto terzo, pubblico o privato, anche estero, con espressa destinazione a patrimonio;
- da entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie, con espressa destinazione a patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore verso il potenziamento della Fondazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le entrate e le rendite derivanti dall'impiego del suo patrimonio e con il suo patrimonio medesimo, e ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, alla Fondazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Le attività della Fondazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri di efficienza nell'utilizzazione delle risorse, di equilibrata destinazione delle stesse e di efficacia negli interventi, con preferenza per i settori a maggiore rilevanza sociale.

Art. 5. ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione; e
- l'Organo di Controllo.

Art. 6. PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri dal Consiglio di Amministrazione stesso, fatto salvo il primo Presidente che è nominato dallo stesso Fondatore. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato di triennio in triennio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Inoltre, il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione, e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti sociali e i contratti che impegnano la Fondazione e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- può nominare uno o più procuratori per singoli atti o categorie di atti.

In caso di urgenza, il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Art. 7. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di tre a un massimo di sette membri nominati dal Fondatore, per la durata di tre esercizi. Qualora, per qualsiasi causa, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione venisse a decadere, alla nomina del nuovo Consigliere provvedono i Consiglieri in carica per cooptazione, adottando la relativa decisione a maggioranza dei componenti, e il Consigliere cooptato rimarrà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché:

- a) eleggere, al suo interno, il Presidente della Fondazione;
- b) redigere e approvare il budget, il bilancio consuntivo, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- c) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;
- d) determinare le modalità di investimento del patrimonio della Fondazione;
- e) formulare e definire gli indirizzi dell'attività della Fondazione, predisporre ed eseguire i programmi;
- f) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei suoi membri le modifiche del presente Statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto e nel rispetto delle

vigenti disposizioni in materia; e

g) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e le specifiche competenze.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione dei Consiglieri è fatta dal Presidente con invito scritto trasmesso, mediante lettera raccomandata, posta elettronica ovvero altro strumento telematico che ne attesti la ricezione, da inviare almeno otto giorni prima, con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno da trattare. Le riunioni possono validamente tenersi anche tramite collegamento in video o teleconferenza con le modalità che saranno di volta in volta indicate dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute di diritto dal Presidente o, in mancanza, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, né il rimborso delle eventuali spese sostenute, anche se sostenute per ragione dell'ufficio.

Art. 8. ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo della Fondazione è affidato a un organo monocratico, nominato dal Fondatore e scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2^a comma, c.c. All'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c.

L'Organo di Controllo esercita l'attività di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

All'Organo di Controllo, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, o per decisione in sede di nomina, può essere affidata la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di Controllo deve essere necessariamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il compenso dell'Organo di Controllo sarà stabilito all'atto della sua nomina.

Art. 9. ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in conformità alla modulistica prevista

dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

In conformità alla Normativa ETS, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) o alla diversa soglia prevista dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, il Consiglio di Amministrazione redigerà il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e rendiconto finanziario e da altri schemi e relazioni eventualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Ottenuta l'iscrizione e divenuto operativo il Registro del Terzo Settore e qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate della Fondazione siano superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), la Fondazione depositerà presso il Registro del Terzo Settore e pubblicherà sul proprio sito internet anche il bilancio sociale da redigersi in conformità all'art. 14 del Codice del Terzo Settore e alle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo nonché il bilancio sociale, ove predisposto per legge o in via facoltativa. I bilanci preventivi del successivo esercizio devono essere predisposti e approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

I bilanci vengono trasmessi all'Organo di Controllo, il quale entro 15 giorni dalla ricezione trasmette al Consiglio di Amministrazione le sue osservazioni con apposita relazione; il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di dette osservazioni, approva definitivamente i bilanci.

Ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore, gli adempimenti relativi al bilancio saranno posti in essere dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10. ESTINZIONE

Ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del predetto Codice, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore con finalità analoghe selezionato dal Fondatore o, in mancanza dal Presidente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 11. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di enti non lucrativi.

F.to Paolo Cuniberti

F.to Giuseppe Valentino (Teste)

F.to Susanna Di Giacomo (teste)

F.to Anna Riberti